

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SENESE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA, UNIVERSITÀ DI FIRENZE, PISA E SIENA E AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE TOSCANE APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 1186 DEL 19 DICEMBRE 2011

TRA

L'Università degli Studi di Siena, di seguito "Università", CF 80002070524, con sede in Siena, Via Banchi di Sotto, 55, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Angelo Riccaboni

e

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, di seguito "AOUS", CF 00388300527 con sede in Siena, Strada delle Scotte, 14, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Paolo Morello Marchese

PREMESSO

- che il Protocollo d'Intesa, fra la Regione Toscana e le Università della Toscana, approvato con D.G.R. n. 1020 del 1.12.2008, ed in particolare l'art. 4, comma 6, prevede che la Regione e le Università al fine di promuovere le attività di ricerca e di innovazione, procedano alla regolamentazione della titolarità del diritto di proprietà, delle modalità di sfruttamento economico e dell'equo utilizzo dei risultati prodotti dalla ricerca a favore delle finalità istituzionali del SSR;
- che con delibera della Giunta regionale n. 52 del 26/01/2009 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Università e Aziende Ospedaliero-Universitarie per l'implementazione delle attività di ricerca e di didattica all'interno delle AOU;
- che il Protocollo, sottoscritto in data 26/01/2009, prevede che tra le AOU e le Università siano stipulati appositi atti convenzionali finalizzati all'attuazione del Protocollo stesso, con la definizione di un progetto per la costituzione di un Dipartimento amministrativo integrato interistituzionale (DAI), con la quantificazione delle risorse necessarie e la determinazione del contingente del personale universitario messo a disposizione;
- che con delibera della Giunta regionale n. 530 del 22/06/2009 sono stati forniti i necessari indirizzi per la predisposizione delle convenzioni e si è provveduto all'assegnazione risorse alle Aziende Ospedaliere di Careggi, Pisa e Siena per l'anno 2009 e che, con la successiva delibera G.R. n. 1274 del 28/12/2009, sono state assegnate all'AOU di Careggi le risorse necessarie per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno della AOU Meyer;
- che la Giunta regionale ha assunto la delibera n. 525 del 17/05/2010, relativa al proseguimento delle attività di implementazione delle attività di ricerca e didattica all'interno delle AOU per l'anno 2010;
- che l'avvio della prima fase di realizzazione del progetto ha visto la stipula della convenzioni tra l'AOUS e l'Università in data 29/05/2009;
- che la costituzione del Dipartimenti Integrato Interistituzionale per l'implementazione delle attività di ricerca e didattica (DIPINT) presso l'AOUS con la successiva inclusione del DIPINT nello Statuto aziendale è avvenuta con Delibera del D. G. n. 210 del 24/05/2011;
- la delibera della Giunta regionale n. 1186 del 29/12/2011 con cui è stato approvato lo schema del nuovo Accordo tra la Regione Toscana, le Università di Firenze, Pisa e Siena e le Aziende Ospedaliero-Universitarie per l'implementazione dell'attività di formazione e di ricerca all'interno delle AOU;

- che il nuovo Accordo ribadisce l'impegno della Regione Toscana a partecipare alla programmazione delle attività di ricerca nel settore biomedico e farmaceutico ed alla definizione degli obiettivi strategici del settore, assumendo specifici impegni per la crescita e per l'innovazione complessiva del sistema e condivide con l'Università l'interesse applicativo e la titolarità delle relative funzioni operative, già realizzate in forma di integrazione funzionale attraverso l'operatività delle Aziende Ospedaliero-Universitarie. La Regione Toscana, in accordo con le parti istituzionali coinvolte, emanerà specifiche linee guida in materia di gestione dei diritti di proprietà intellettuale delle Università e delle Aziende Ospedaliere Universitarie, che possano determinare un interesse in campo biomedico e farmaceutico, al fine di garantirne adeguato sviluppo in base all'Accordo;
- che il nuovo Accordo garantisce che le attività del DIPINT saranno sostenute dal finanziamento della Regione Toscana, oltre che da eventuali ulteriori fonti di finanziamento provenienti da terzi;
- che il nuovo Accordo di cui alla Delibera della Giunta regionale n. 1186 del 29/12/2011 rinvia alla stipula di appositi atti convenzionali tra Aziende e Università per l'attuazione di quanto in esso stabilito;
- che presso l'Università è stato adottato il nuovo Statuto in applicazione della Legge 240/2010, in cui è prevista la logica complementarietà di offerta e integrazione fra Ateneo e Sistema Sanitario nelle funzioni di ricerca, didattica e assistenza;
- CHE la presente convenzione viene stipulata nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia, nonché dello Statuto dell'Azienda e dello Statuto dell'Università, e dei rispettivi atti regolamentari interni.

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

1. La presente Convenzione è finalizzata a riconoscere il DIPINT, Dipartimento Integrato Interistituzionale, quale struttura di supporto organizzativo, gestionale ed amministrativo dei processi/servizi (e delle funzioni correlate) di didattica e ricerca svolti in modo integrato in ambito biomedico e farmacologico.
- 2.- Ciascuna parte si impegna, secondo le forme ritenute più opportune e nel rispetto del proprio ordinamento, a riconoscere il DIPINT quale struttura interistituzionale all'interno della propria organizzazione, adottando soluzioni in grado di massimizzare il corretto funzionamento dei processi di lavoro del Dipartimento.

Art. 2 – Natura del DIPINT

1. Il DIPINT ha l'obiettivo principale di attuare un processo di integrazione delle funzioni gestionali e amministrative dell'Università e dell'AOUS a supporto della didattica e della ricerca in ambito biomedico e farmacologico, con particolare riferimento agli aspetti connessi con le attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale. Il DIPINT persegue tale obiettivo secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e qualità nell'erogazione dei servizi e nella gestione dei processi e dei progetti.
L'efficienza economica viene realizzata anche attraverso modalità di reperimento di risorse aggiuntive, oltre al finanziamento della Regione Toscana di cui al successivo articolo 4, da destinare all'autofinanziamento delle attività.
2. Al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi condivisi con la Regione che eroga il fondo annuale, il DIPINT è un Dipartimento Amministrativo gerarchicamente dipendente

dal Direttore Amministrativo dell'Azienda. Ha funzioni trasversali equiparabili, ai fini dell'autonomia, agli altri Dipartimenti dell'Azienda.
Funzionalmente opera d'intesa con la Direzione Amministrativa dell'Università.

Art. 3 - Modalità di funzionamento del DIPINT

1. Il Regolamento allegato alla presente convenzione, a cui si rimanda, disciplina i meccanismi e le modalità di funzionamento generale del DIPINT.

Nello specifico, il Regolamento disciplina i principi generali, la mission e gli obiettivi operativi, la composizione, i ruoli e le funzioni degli Organi di governance integrata, i ruoli e le funzioni del Dirigente Direttore del Dipartimento, l'organizzazione e le funzioni delle strutture del DIPINT, le modalità di reperimento del personale assegnato, le risorse e le fonti di finanziamento, la loro quantificazione e modalità di utilizzo, le modalità di acquisto dei fattori produttivi, quant'altro necessario al funzionamento del DIPINT secondo criteri di buona gestione.

2. Con la presente Convenzione le parti approvano il Regolamento allegato e si impegnano a recepirlo all'interno della propria organizzazione.

3. Il Regolamento può essere sottoposto a procedure di revisione e/o aggiornamento ogni qualvolta ne emerga la necessità, dietro approvazione Comitato di Indirizzo del DIPINT.

Art. 4 - Operatività e risorse per l'applicazione della convenzione

1. Il Dipartimento è struttura ancora in fase sperimentale, il cui funzionamento è garantito da specifiche risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Toscana:

- per la copertura dei costi del personale dell'Università assegnato alla struttura in via gerarchica e funzionale;
- per la copertura dei costi del personale dell'Azienda assegnato alla struttura in via gerarchica e funzionale;
- per la copertura dei costi di nuovo personale amministrativo e tecnico per fabbisogni emergenti;
- per supporto allo sviluppo di attività di formazione e ricerca scientifica anche attraverso strumenti di reclutamento temporaneo, quali gli assegni di ricerca, le borse di studio, i contratti per ricercatore a tempo determinato, i contratti per l'affidamento d'insegnamenti, da effettuarsi dall'Università secondo la normativa vigente;
- per la gestione di servizi comuni riferiti ad esempio alla dotazione bibliotecaria on-line e off-line, alle connessioni telematiche (rete, telefonia), ai data base per la ricerca e la didattica, alla certificazione di qualità di corsi e laboratori ai fini dell'accreditamento;
- per progetti specifici di formazione, ricerca e innovazione tecnologica;
- per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale nel settore biomedico e farmaceutico;

2. Tali risorse sono quantificate annualmente, secondo quanto descritto nel Regolamento di cui al precedente articolo 3.

La quantificazione è comunque determinata in relazione alla necessità di soddisfare gli obiettivi di integrazione ed è progressivamente commisurata alla capacità del DIPINT di generare autofinanziamento nella gestione delle proprie attività.

3. Il DIPINT può svolgere servizi e funzioni di supporto tecnico-amministrativo a favore di altre strutture ed enti terzi; tali attività dovranno essere opportunamente remunerate al DIPINT stesso.

Articolo 5. Diritti di Proprietà Intellettuale

1. L'Azienda acquisirà dall'Università, attraverso la stipula di appositi contratti di cessione, la relativa quota dei titoli brevettuali attualmente posseduti dall'Università che abbiano interesse e possibilità di sviluppo in ambito biomedico e farmaceutico.

Tali diritti saranno gestiti e valorizzati attraverso l'operatività dell'Ufficio di riferimento regionale, di concerto con il personale appositamente individuato all'interno del DIPINT.

In caso di acquisizione dei titoli brevettuali attualmente posseduti dall'Università, l'Azienda assumerà gli obblighi e gli oneri che l'Università ha nei confronti degli inventori che le hanno ceduto i diritti sulle proprie invenzioni ovvero nei confronti di enti terzi con cui l'Università ha stipulato accordi.

Le parti definiranno appositi regolamenti attuativi, anche a seguito di atti di indirizzo emanati dalla Regione Toscana per l'attuazione delle disposizioni precedenti.

Art. 6 - Durata

1. La presente convenzione ha durata quinquennale, è rinnovabile mediante accordo espresso tra le parti ed è subordinata alla assegnazione da parte della Regione Toscana delle specifiche risorse indicate al precedente articolo 4.

2. La mancata erogazione di tali fonti di copertura determina l'automatica cessazione della presente convenzione.

3. In occasione del rinnovo le parti valuteranno se sottoporre la Convenzione ad eventuale revisione e/o aggiornamento.

Art. 7 - Norma finale

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla L.R. 40/2005 e s.m.i., alla normativa vigente, ai Protocolli d'Intesa, alle Delibere ed agli Atti di cui in premessa.

Siena,

Università degli Studi di Siena

Il Magnifico Rettore

Prof. Angelo Riccaboni

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

Il Direttore Generale

Dott. Paolo Morello Marchese